

**ALLEGATO D***(Artt. 5, comma 2 e 7, comma 6)*

Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento.

Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo:

1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;
2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
3. attività di trasporto;
4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l'operatore consegue nel mercato;
5. valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile;
6. attività di ricerca, sviluppo e formazione di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;
7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;
8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attività connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;

